

Sentenza: n. 16 del 27 gennaio 2015

Materia: tutela dell'ambiente

Parametri invocati: art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 e art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5

Esito: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 – Legge forestale regionale) e all'art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 – Norme in materia di risorse forestali)

Estensore nota: Federica Fradella

Sintesi: Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso, con due distinti ricorsi, questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 e dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5.

In particolare l'art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 viene censurato dal ricorrente in quanto esclude a priori e, in via generale, dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali sottoposti ad abbruciamento. In tal modo risulterebbe violato l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s) in quanto la norma regionale contrasterebbe con la disciplina contenuta negli artt. 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti). Per i medesimi motivi il ricorrente censura l'art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 che, escludendo a priori e, in via generale, dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti alcuni residui vegetali sottoposti a rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, a determinate condizioni - a) il trattamento avvenga entro 250 metri dal luogo di produzione; b) il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti; c) lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri -, violerebbe le disposizioni degli artt. 184-bis e 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, e quindi risulterebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s).

La Corte ha ritenuto di disporre la riunione dei giudizi data l'identità delle questioni.

Nel ripercorrere l'evoluzione della disciplina relativa all'abbruciamento dei residui vegetali, in relazione alla normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, adottata in attuazione delle direttive europee e collocata all'interno del codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), la Consulta, pur riscontrando divergenti interpretazioni da parte della Corte di Cassazione e del Corpo forestale dello

Stato, ricorda, da ultimo, il recente intervento statale in materia previsto dall'art. 14, comma 8, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116. Con tale norma il legislatore statale, di fatto avallando l'orientamento della Corte di Cassazione, riconosce che il raggruppamento e l'abbruciamento di piccoli cumuli e quantità giornaliere di materiali vegetali in loco, secondo i limiti previsti dall'art. 185, comma 1, lettera f), costituiscono normali pratiche agricole e non attività di gestione dei rifiuti. Inoltre il legislatore vieta la combustione di tali residui nei periodi di rischio per gli incendi boschivi, individuati dalle regioni.

La Corte costituzionale, dunque, aderendo all'interpretazione della Corte di Cassazione, dichiara legittimo l'intervento dei legislatori regionali, riconoscendo l'abbruciamento dei residui vegetali in loco un'ordinaria pratica agricola e della silvicoltura.

Per tali motivi la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri relative all'art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 e all'art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5.